



**Sentenza
n.86/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Maria Luisa ROMANO Consigliere

Maria Gabriella DODARO Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

Nei giudizi di conto riuniti:

1. numero **9192** del registro di segreteria promosso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nella qualità di concessionario alla riscossione per la provincia di Potenza, sui conti giudiziali nn. **18013, 21831 e 22190**, relativi agli esercizi 2019, 2021 e 2022;

2. numero **9281** del registro di segreteria promosso nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nella qualità di concessionario alla riscossione per la provincia di Potenza, sui conti giudiziali n. **23779 e n. 23780**, relativi agli esercizi 2019 e 2022;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Angela Micele, nessuno comparso per l'agente contabile e per l'Amministrazione interessata e data per letta la relazione del Magistrato incaricato con il consenso dell'Ufficio di Procura in persona del S.P.G.

Dr. Adamo PEPE, che ha rassegnato le proprie conclusioni concordando con



la relazione integrativa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con relazione di deferimento n. 101/2025, depositata in data 29 aprile 2025, iscritta al numero 9192 del registro di segreteria, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. (d'ora in avanti AdER) in qualità di concessionario della riscossione per la provincia di Potenza in alcuni esercizi, secondo lo schema seguente:

N.	Oggetto conto	Esercizio	Deposito	Agente contabile
Conto		io		
18013	Riscossione	2019	05/06/2020	Agenzia delle Entrate-
	entrate provincia			Riscossioni
	PZ			
21831	Riscossione	2021	26/10/2022	Agenzia delle Entrate-
	entrate provincia			Riscossioni
	PZ			
22190	Riscossione	2022	11/07/2023	Agenzia delle Entrate-
	entrate provincia			Riscossioni
	PZ			

Il Magistrato istruttore rimetteva la causa al Collegio, chiedendo preliminarmente di dichiarare la improcedibilità del giudizio sui conti predetti (depositati in varie date), ovvero, in subordine (ove i conti fossero stati ritenuti procedibili), l'adozione di ogni più opportuno provvedimento interlocutorio o definitivo ex art. 149 c.g.c.



In particolare, nella relazione si procedeva ad una descrizione generale dei conti, precisando:

a) che le somme oggetto dei conti della riscossione erano “versamenti diretti” dei contribuenti ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 (somme corrisposte spontaneamente all’Erario a titolo di imposte, tasse e contributi, o per versamento unificato tramite F24 o *ex sac* tramite F23);

b) che i conti erano strutturati in cinque sezioni (che dalla lettura degli atti risultano essere: dimostrazione del carico e scarico dei bollettari; riscossioni da contribuenti titolari di conto fiscale e versamento unificato; riscossioni da contribuenti non titolari di conto fiscale; riscossioni da contribuenti per ex SAC; riepilogo generale di riscossioni, rimborsi e versamenti), e corredati da vari documenti (distinte riepilogative da riscossioni, rimborsi e versamenti; quietanze di versamento effettuate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o ad altri enti; copie dei *decreti di tolleranza* adottati dall’Ente creditore e/o dal direttore regionale delle Entrate a norma dell’art. 62, comma 2, e dell’art. 86, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, con i quali si detraevano somme dal “carico” dovuto dell’agente della riscossione, per motivi oltre specificati).

Quindi, la relazione indicava vari profili di improcedibilità, evidenziando quanto segue:

a) il conto n. **18013**, pervenuto tramite pec, non era sottoscritto;

b) al conto n. **22190** era stata allegata una parificazione priva di firma digitale;

c) per tutti e tre i conti (nn. **18013**, **21831** e **22190**), vi era il dubbio che le partite iscritte nei conti giudiziali in epigrafe potessero afferire a rapporti non



ancora definiti nel loro importo, impedendo pertanto la disamina del conto e determinando l'improcedibilità del relativo giudizio, come statuito in giurisprudenza per i conti dei concessionari della riscossione, per i quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle dichiarazioni di scarico per inesigibilità dei carichi consegnati all'agente della riscossione (in quanto tale proroga consente all'agente contabile di procedere ancora alla riscossione delle imposte, che quindi non possono essere discaricate).

In particolare, secondo tale giurisprudenza (*cfr.* Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; *idem* stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017):

- il conto giudiziale non può essere esaminato fin tanto che le sue poste non siano esattamente quantificabili;
- in pendenza del termine perentorio che spetta al concessionario per la presentazione della comunicazione di inesigibilità dei crediti fiscali iscritti a ruolo, necessaria ai fini del *discarico* amministrativo di tali crediti tributari, non riscossi per inesigibilità (termine fissato dall'art.19 d.lgs. 112/1999), non è possibile definire con certezza il *carico*, ovvero l'importo dei crediti non riscossi da imputare come debito al concessionario della riscossione;
- pertanto, attese le reiterate proroghe legali del termine perentorio suddetto (da ultimo, con l'art. 1, comma 253 della legge n.197/2022), i giudizi sui conti giudiziali del concessionario della riscossione presentati in pendenza di tale termine sono improcedibili.

Tuttavia, il Magistrato relatore ipotizzava che si potessero anche ritenere sussistenti i presupposti per procedere all'esame nel merito dei conti indicati, in quanto si trattava di riscossioni effettuate mediante *versamenti diretti* del



contribuente e non mediante *ruoli*; di talché i conti giudiziali in epigrafe avrebbero rappresentato partite chiuse, atteso che i residui presenti nella sezione del “carico” sono relativi alle riscossioni degli ultimi giorni dell’anno precedente l’esercizio di competenza del conto e quelli passivi presenti nella sezione “scarico” sono costituiti dai resti da versare nell’anno di riferimento.

2. Con **decreto presidenziale n.112 del 29.4.2025** veniva fissata l’odierna udienza di discussione e si disponeva la comunicazione del provvedimento alla Procura contabile, per le proprie conclusioni, e all’Amministrazione comunale, per la produzione di memorie e/o documentazione e per la notifica all’agente contabile interessato. Con separato decreto presidenziale si procedeva altresì alla **nomina del relatore al Collegio**, nella persona del Presidente medesimo.

3. La Agenzia delle Entrate provvedeva alla **notificazione della relazione e del decreto di fissazione d’udienza all’AdER**, in data 12.5.2025, depositata nel fascicolo informatico il 23.5.2025.

4. In data 19.6.2025 veniva depositata una **memoria di costituzione della AdER** (in data 17.6.2025), nella quale – dopo avere dato atto di tutta la relazione - si chiedeva il discarico dell’agente contabile, eccependo:

a) che i conti in esame (allegati 2, 4 e 6 alla memoria) erano stati regolarmente sottoscritti e trasmessi per la parificazione da Agenzia delle entrate-Riscossione, compreso il **conto n. 18013** (come da pec allegate alla memoria con i nn. 1-3-5);

b) che la firma digitale dell’agente contabile non risultava più visibile sulla copia trasmessa a questa Corte solo per un presumibile disguido di natura informatica in fase d’inserimento delle firme da parte delle competenti



Ragioneria Territoriale dello Stato e Agenzia delle Entrate.

5. In data 23.6.2025 venivano depositate le **conclusioni della Procura Regionale**, dove si chiedeva al Collegio di “dichiarare l’ improcedibilità dei conti giudiziali numeri 18013, 21831 e 22190, afferenti alle gestioni contabili dell’agente contabile Agenzia delle entrate-Agente della riscossione per la provincia di Potenza, ovvero, in subordine, ove i conti siano ritenuti procedibili, adottare ogni più opportuno provvedimento interlocutorio o definitivo, con ogni consequenziale pronuncia sulle spese”.

6. Infine, in data 25.6.2026 veniva depositata **relazione dell’organo di controllo della Agenzia delle Entrate**, firmata il 28.6.2023, nella quale si evidenziava che la parificazione del conto giudiziale del 2022 (n. **22190**) era stata regolarmente sottoscritta dalla RTS di Potenza in data 14.6.2023, allegando a tal fine la nota della RTS (firmata digitalmente il 12.6.2023) che recava a dizione “Si restituisce, debitamente munito del visto di controllo amministrativo contabile di questa Ragioneria Territoriale dello Stato, il Conto Giudiziale parificato indicato in oggetto affinché codesta Amministrazione proceda al suo definitivo deposito presso la Corte dei Conti”.

7. Nella **udienza del 8 luglio 2025**, nessuno comparso per l’AdER e per l’Agenzia delle Entrate, e data per letta la relazione, la Procura ribadiva le conclusioni in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità, e la causa passava in decisione.

8. Con **sentenza-ordinanza n. 46/2025** la Sezione giurisdizionale:
- relativamente ai conti giudiziali 18013 e 22190, dichiarava l’improcedibilità del giudizio di conto, disponendo che la Segreteria



provvedesse all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, dei nuovi identici conti

depositati con le relative parificazioni, per l'esame congiunto degli stessi con

il conto n. 21831;

- relativamente al conto giudiziale n.21831, dichiarava la procedibilità del

giudizio di conto e rimetteva gli atti al magistrato istruttore per gli

accertamenti di competenza (relativamente ad una serie di questioni

pregiudiziali e di merito, indicate in motivazione ed oltre precisate);

- fissava per il deposito della relazione integrativa il 1.11.2025 e rinviava la

trattazione del presente giudizio all'udienza del 16.12.2025;

- demandava alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.

9. I nuovi conti giudiziali (parificati e sottoscritti), aventi contenuto

analogo a quelli dichiarati improcedibili (*n. 18013* e *n. 22190*), venivano

rispettivamente iscritti ex novo nel Registro di Segreteria (al *n. 23779* ed al

n. 23780) e venivano istruiti dal Magistrato relatore congiuntamente al conto

21831, dichiarato procedibile.

10. All'esito dell'istruttoria, con nuova Relazione unificata n. 101/2025bis

e 159/2025 in data 30.10.2025 il magistrato istruttore riferiva sul conto ancora

in esame (*n. 21831*, relativo all'esercizio 2021) e sui due conti parificati iscritti

a ruolo con nuovi numeri a seguito della declaratoria di improcedibilità degli

analoghi conti non parificati (*n. 23779- ex 18013*, relativo all'esercizio 2019,

nonché *n. 23780- ex 22190*, relativo all'esercizio 2022), chiedendo di

rimettere tutti i giudizi al Collegio nella stessa udienza del 16.12.2025, onde

dichiarare la procedibilità di tutti e tre i conti giudiziali in esame (nn.23779,

21831, 23780, afferenti alle gestioni contabili dell'agente contabile Agenzia

delle entrate-Agente della riscossione per la provincia di Potenza) e di



dichiararne la regolarità con conseguente discarico dell'agente contabile.

In particolare, riferiva di avere proceduto agli accertamenti di cui alla sentenza-ordinanza (con foglio di rilievo SG_BAS-0001035/2025, cui Agenzia delle entrate-Riscossione per la provincia di Potenza aveva risposto con Prot. n. 2025AdERISC-5539148 pervenuta il 24/09/2025 nota di risposta, unitamente agli allegati), riscontrando quanto segue.

10.1. Anzitutto, il magistrato istruttore riteneva potersi superare la **questione di improcedibilità dei conti della riscossione in pendenza dei termini per la presentazione della richiesta di discarico**, comune a tutti e tre i conti giudiziali in esame (n. **18013**, n. **21831**, n. **22190**) sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 46/2025 atteso il dubbio che i conti giudiziali in esame fossero relativi a somme iscritte a ruolo, e quindi potenzialmente improcedibili per indeterminatezza delle poste fino alla definizione della procedura di discarico (definizione non avvenuta in quanto i termini per la presentazione della richiesta di discarico sono stati più volte prorogati). Infatti, dalla risposta dell'amministrazione e dalla documentazione allegata (all. 1, 2, 3, 4) era emerso che le registrazioni concernenti i codici dei capitoli di entrata del bilancio dello Stato segnalati nel predetto foglio di rilievo (codici per i quali non era chiaro se si trattasse o meno di entrate derivanti da somme iscritte a ruolo) erano state fondate sugli accertamenti delle amministrazioni creditrici (dove la correttezza dell'operato dell'Agenzia) e «... *che le stesse afferiscono tutte a Versamenti diretti*» (specifiche indicazioni erano fornite relativamente ai codici tributo 3570/01, 3530/01 e 2319/01). Quindi, secondo il Magistrato istruttore "rappresentando partite chiuse, non sarebbe possibile ritenere applicabile il principio, enucleato in riferimento alle previsioni delle



disposizioni speciali in materia di riscossione a mezzo ruolo, secondo cui, fino a quando non siano spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità, il giudizio sui conti degli agenti della riscossione non sia procedibile per impossibilità di esaminare le singole partite del conto giudiziale.”

10.2. Il magistrato istruttore riteneva potersi superare anche la **questione del computo del “debito” iniziale e finale**, sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 46/2025, che evidenziava la necessità di un apposito accertamento per verificare se le somme indicate nel conto a debito del concessionario della riscossione (all’inizio ed alla fine dell’esercizio) trovassero o meno giustificazione nei “decreti di tolleranza” (provvedimenti riferiti ad ipotesi in cui l’amministrazione autorizza la sospensione della riscossione delle somme, e quindi portati a discarico e detratti dal “debito” del concessionario), dato che l’importo totale di tali decreti (distinto per capitoli) era indicato in tutti e tre i conti, ma solo il conto dell’esercizio 2019 riportava in apposito elenco e recava in allegato i decreti stessi, a differenza dei conti dell’esercizio 2021 e dell’esercizio 2022.

In particolare, il Magistrato istruttore precisava di avere chiesto il deposito di detti decreti anche per gli esercizi 2021 e 2022 e di avere appreso quanto segue dalla nota di risposta al foglio di rilievo pervenuta dall’AdER.

a) I *decreti di tolleranza* venivano emessi dall’Ente creditore a riduzione del carico complessivo (“versamenti diretti”) del concessionario (tenuto all’epoca a riversare tutto quanto dovuto dai contribuenti, in base al principio del “non riscosso per riscosso”) in alcune ipotesi, in specie nel caso di rimborsi ai contribuenti (che avevano ottenuto sgravi per tributi indebitamente richiesti su



quote ante e postriforma) anticipati dal concessionario della riscossione per conto dell'Erario e portati a compensazione con le somme dovute dal concessionario stesso sui "versamenti diretti" da lui riscossi dai contribuenti (art.62, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 43/1988; artt. 26, commi 1 e 3, e 57-bis d.lgs. 112/1999 e Circolare 97/E del 20 novembre 2001). Altre fattispecie (non riportate in relazione) erano:

- sgravi provvisori (in attesa dell'esame definitivo della domanda di rimborso delle somme anticipate dal concessionario), a fronte della liquidazione delle domande di rimborso ante-riforma (art. 86 comma 5 d.P.R. 44/1988);
- tolleranze concesse per ridurre l'onere dell'anticipazione prevista dall'obbligo del non riscosso per riscosso, quando "particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo" e "l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente" (art.62 comma 4 D.P.R. n.43/1988);
- trasformazione al semplice riscosso di ruoli con obbligo ante-riforma in caso di contribuenti assoggettati a procedure concorsuali;
- le somme correlate alle agevolazioni riconosciute dal Fisco ai contribuenti per interventi in aree depresse che hanno dato luogo a tolleranze "speciali";
- le somme oggetto di pignoramento, laddove l'Agente riveste il ruolo di terzo pignorato e la Pubblica Amministrazione il ruolo di debitore esecutato (fattispecie non normata).

b) In altri termini, «i concessionari prima e gli Agenti della riscossione poi,



hanno utilizzato i versamenti cd. ex SAC per recuperare gli importi che volta per volta anticipavano per conto dell'Erario stesso», anticipi connessi a

diverse fattispecie sopra indicate (in particolare la prima, i “rimborsi ai contribuenti per sgravi per indebito su quote ante e post-riforma”).

c) Il meccanismo di compensazione era il seguente. Fino al 31.12.1999, la restituzione all'AdER dei rimborsi da essa corrisposti al contribuente veniva effettuata in via transitoria – in attesa di un D.M. (art. 57-bis del d.lgs. n.112/1999) – grazie a provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (decreti di tolleranza) che autorizzavano gli agenti della riscossione a portare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (cd. ex SAC o “versamenti diretti” dei contribuenti), tramite una compensazione in Banca d'Italia. In particolare, l'Agenzia delle Entrate provinciale emetteva il decreto di tolleranza; poi chiedeva all'amministrazione centrale i fondi necessari per il rimborso (che li metteva a disposizione attraverso un ordinativo di accreditamento a valere su specifico capitolo di spesa del Bilancio dello Stato); quindi accreditava le somme necessarie per la liquidazione delle tolleranze all'AdER (tramite un ordinativo secondario a suo favore su quel capitolo di spesa), incaricando la Banca d'Italia di versare la somma liquidata nell'ordinativo di pagamento su uno specifico capitolo di entrata del Bilancio dello Stato utilizzato dall'AdER (facendo risultare un versamento dell'AdER con i suoi codici di versamento) e commutando l'ordinativo di pagamento in quietanza di versamento. Una volta che il decreto di tolleranza e la quietanza di versamento in Banca d'Italia (ricevuta cartacea) pervenivano all'AdER, questa inseriva i relativi importi nei propri sistemi informativi gestionali



facendo risultare le somme come versate dall'AdER (discaricati); alla fine dell'anno <<*provvedimenti di tolleranza sui riversamenti ex SAC non ancora regolati contabilmente venivano evidenziati sul conto giudiziale VVDD come "differenza a debito – vigenza finale di tolleranza". Il conto giudiziale riportava in allegato tutta la documentazione relativa a tali tolleranze e la relativa parifica asseverava l'esistenza delle tolleranze e la regolarità dell'iter seguito e della documentazione trasmessa dall'AdER*>>.

d) A partire dal 1° gennaio 2020 – venute meno le modalità transitorie previste dall'art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999 (ex artt. 2 e 4 del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019 del MEF in G.U. 13 dicembre 2019, n. 292: All. 5) – la restituzione delle somme anticipate dall'Agente della Riscossione avveniva in modo automatico (senza decreti), in quanto «... *la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati trasmessi da AdER mediante flusso telematico, accredita*» gli importi delle somme rimborsate ai contribuenti sopra «*le contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato*». Conseguentemente, a quanto riferito nella risposta in esame, i conti giudiziali a partire da quello dell'esercizio 2020 in poi non contenevano importi relativi ai decreti di tolleranza per le somme rimborsate, ma solo quelli relativi a richieste di tolleranza non ancora discaricate dall'Agenzia delle Entrate presentate prima del 1.1.2020.

e) Tanto premesso, la nota di risposta dell'AdER riferiva in ordine ai controlli e verifiche da eseguirsi sui conti della riscossione di entrate da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e in ordine agli obblighi intestati alla stessa Ragioneria, all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate -



Riscossione, quale successore nei rapporti giuridici di Equitalia S.p.A., (ex art.

74 r.d. 2440/1923, ex artt. 172, 173 e 174, ex artt. 610 e 618 ed ex artt. 621,

622 e 623 r.d. n. 827/1924, ex art. 39 d.P.R. n.44/1988, obblighi meglio

precisati nel Protocollo d’Intesa in data 17.05.2011 tra l’Agenzia delle Entrate,

Equitalia S.p.A. e la Ragioneria Territoriale dello Stato), e così concludeva:

- con riferimento al periodo 2016-2017-2018, essendo disponibili i

provvedimenti di parifica dei conti relativi agli esercizi 2016-2017-2018,

trasmessi in allegato, «...*la parifica ha asseverato, a suo tempo, l’esistenza*

delle tolleranze che ci occupano e la regolarità dell’iter seguito e della

documentazione trasmessa dall’AdER»;

- per il periodo successivo (ed in particolare con riferimento ai conti in

esame, del 2019, 2021 e 2022), «... *considerato che i conti sono stati*

esaminati, parificati e poi trasmessi alla Corte dei conti, l’Agente della

riscossione ha assolto tutti gli oneri posti a proprio carico, secondo la vigente

normativa e prassi».

10.3. Infine, la relazione riteneva potersi superare anche la **questione**

relativa alla verifica delle richieste di rimborso dell’agente della

riscossione, sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 46/2025, che evidenziava

come dalle motivazioni dei “decreti di tolleranza” esibiti in atti emergesse che

con essi l’amministrazione finanziaria aveva provveduto proprio sulla

restituzione (con interessi) delle somme che il concessionario aveva

rimborsato ai privati in forza di sgravi di imposta, determinando il discarico

del concessionario della riscossione per la posta relativa: per cui

l’accertamento della regolarità del conto presupponeva anche una verifica

sulle richieste di rimborso del concessionario.



In particolare, secondo il relatore l'AdER aveva allegato le istanze di rimborso richieste, riportando nella nota di risposta un prospetto, di seguito riprodotto, che indicava i decreti ed i relativi rimborsi, «...le cui tolleranze sono state fruite nel 2020 a fronte delle istanze di rimborso presentate nel 2019»

DECRETO AGE	DATA	ADER RICHIESTA RIMBORSO	DATA	RIMBORSO	INTERESSI 1	TOTALE ISTANZA	INTERESSI 2	TOTALE DECRETO
1189	09/01/2020	51	43.809,00	44.024,75	21,96	44.046,71	24,66	44.071,37
1190	09/01/2020	2019 1/MAN	43.777,00	5.332,53		5.332,53		5.332,53
2290	14/01/2020	50	43.777,00	170,92	0,20	171,12	0,11	171,23
16411	10/03/2020	11	43.558,00	32,15	0,19	32,34		32,34
16415	10/03/2020	16	43.591,00	1.512,64	0,85	1.513,49	8,04	1.521,53
16416	10/03/2020	62	43.377,00	69,95	0,62	70,57		70,57
18726	03/04/2020	70	43.440,00	80,98	0,01	80,99	0,68	81,67
19897	17/04/2020	8	42.744,00	268,75	0,12	268,87	3,26	272,13
29090	05/06/2020	47	43.314,00	1.911,48	0,19	1.911,67	18,09	1.929,76
30989	24/06/2020	22	42.835,00	6.075,40	0,47	6.075,87	72,77	6.148,64
								59.631,77

Dall'esame della documentazione depositata, una delle richieste di rimborso (n. 8, riferita al decreto AGE 19897 del 17/04/2020, per € 272,13, comprensivo di interessi) non risultava trasmessa (al suo posto era stata depositata l'istanza n.19 – prot.n.2152193 del 10/04/2017).

L'AdER ribadiva infine che, venute meno le modalità transitorie di cui all'art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999, «...nelle annualità successive al 2020 non sono stati più emessi decreti di tolleranza».

10.4. Infine, la relazione affermava che era stato effettuato l'esame dei conti in epigrafe e della documentazione allegata, al fine di verificare la correttezza delle poste indicate, procedendo all'esame delle istanze e al riscontro dei relativi decreti di tolleranza. In particolare, per le annualità ancora incise da tali decreti (le cui istanze potevano essere presentate fino a tutto il 2019, vigenti le modalità transitorie di cui all'art.57-bis del d.lgs. n.112/1999), dalla verifica del carico e dello scarico non erano emerse discordanze e, per gli esercizi 2021 e 2022, in cui non erano stati più emessi decreti di tolleranza, era stato riportato esclusivamente il debito degli esercizi precedenti.

1. Nel contempo, con apposito decreto presidenziale di fissazione di



udienza in data 31.10.2025 si fissava per la discussione del giudizio n. **9281**

sui nuovi conti (n. **23779-ex 18013** e n.**23780- ex 22190**, iscritti ex novo), la medesima udienza del 16.12.2025, già fissata nella sentenza-ordinanza per il giudizio n. **9191** (sul conto **21831**); quindi la relazione unificata del magistrato istruttore sopra citata ed il decreto presidenziale venivano comunicati all'AdER ed alla Agenzia delle Entrate.

2. All' **udienza del 16.12.2025**, acquisito il consenso del P.M., i giudizi venivano riuniti e - udite le conclusioni epigrafate - la causa passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che i conti giudiziali n.18013 e n. 22190 sono totalmente sovrapponibili, rispettivamente, ai conti giudiziali n. 23779 e n. 23780 (riferiti, alle gestioni della Agenzia delle Entrate-Riscossioni, relative, rispettivamente, alle entrate della provincia di Potenza del 2019 e del 2022), e premesso che il conto n. 21831 (riferito alla gestione relativa alle entrate del 2021) è stato dichiarato procedibile sotto il profilo della parificazione, in via pregiudiziale va esaminata la questione di **procedibilità** dei conti giudiziali in esame, inizialmente sollevata dal magistrato istruttore nella relazione sul conto n. **21831** e sui conti n. 18013 e n. 22190 (già dichiarati improcedibili con precedente sentenza-ordinanza n. 46/2025, e le cui copie sottoscritte e parificate sono state separatamente iscritte a ruolo) e quindi riferibile anche ai conti oggi in esame, nn. **23779** e **23780**.

Alla luce di quanto precisato e della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-riscossioni, e condiviso dalla ultima relazione del magistrato istruttore sopra citata, benché alcune voci dei conti in esame si riferissero a



entrate di dubbia natura, in essi sono riportati importi relativi a fattispecie di versamento diretto del tributo da parte del contribuente, senza iscrizione a ruolo. Pertanto, nelle fattispecie qui in esame non si pone la questione di improcedibilità per indeterminatezza delle poste del “carico” del conto di diritto del concessionario della riscossione, affermata in giurisprudenza in considerazione dell’omessa definizione del “discarico” amministrativo dei soli crediti fiscali “iscritti a ruolo” e non riscossi per inesigibilità (termine fissato dall’art.19 d.lgs. n.112/1999), omissione che deriva dalla ripetuta proroga concessa per legge al concessionario per presentare la comunicazione di inesigibilità (da ultimo, con l’art. 1, comma 253 della legge n.197/2022). Sotto questo profilo, quindi, i conti qui in esame (n. 21831, 23779 e 23780) devono dichiararsi procedibili.

2. Nel **merito**, invece, deve ritenersi solo parzialmente superata la **questione del computo del “debito” iniziale e finale**, sollevata dalla sentenza-ordinanza n. 46/2025, che evidenziava la necessità di un apposito accertamento per verificare se le somme indicate nel conto a debito del concessionario (all’inizio ed alla fine dell’esercizio) della riscossione trovassero o meno giustificazione nei “decreti di tolleranza” (provvedimenti che erano riferiti ad ipotesi in cui l’amministrazione autorizzava la non riscossione delle somme – in particolare quando il concessionario aveva rimborsato il contribuente per il pagamento di tributi non dovuti -, e che quindi erano portati a discarico e detratti dal “debito” del concessionario). Infatti, come evidenziato nella medesima sentenza-ordinanza, l’importo disaggregato e totale dei decreti di tolleranza (distinto per capitoli) era indicato in tutti e tre i conti, ma solo il conto dell’esercizio 2019 riportava in apposito elenco e



recava in allegato i decreti stessi, a differenza dei conti dell'esercizio 2021 e dell'esercizio 2022; ed inoltre si rendeva necessaria una verifica delle istanze di rimborso poste a base di tali decreti (non in atti).

2.1. Secondo la risposta dell'AdER, dal 2020 in poi (data l'eliminazione del c.d. obbligo del non riscosso per riscosso), essendo venute meno le modalità transitorie previste dall'art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999 (ex artt. 2 e 4 del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019 del MEF in G.U. 13 dicembre 2019, n. 292: All. 5), i decreti di tolleranza non venivano più emessi dall'amministrazione, dato che la restituzione delle somme anticipate dall'Agente della Riscossione per conto dell'Erario avveniva in modo automatico (senza decreti di tolleranza), in quanto «... *la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati trasmessi da AdER mediante flusso telematico, accredita*» gli importi delle somme rimborsate ai contribuenti sopra *«le contabilità speciali intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato»*. Conseguentemente, a quanto riferito nella risposta in esame, i conti giudiziali a partire da quello dell'esercizio 2020 in poi non contenevano importi relativi ai decreti di tolleranza per le somme rimborsate, ma solo quelli relativi a richieste di tolleranza non ancora scaricate dall'Agenzia delle Entrate presentate prima del 1.1.2020.

L'affermazione risulta confermata dalla circostanza che nei conti del 2021 e 2022 (che non riportano l'elenco dei decreti) effettivamente l'importo dei decreti di tolleranza risulta identico all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Infatti, nella tabella riepilogativa conto del 2021, e in specie nel "carico", risulta come debito dell'esercizio precedente ("vigenza iniziale di tolleranza") un totale di



decreti di tolleranza di € 32,157.160,63 (pag. 230), totale identico a quello riportato nelle “risultanze dell’esercizio” come totale a debito a fine esercizio (“vigenza finale di tolleranza”) (pag. 234); e nella tabella riepilogativa del conto 2022, e in specie nel “carico”, risulta come debito dell’esercizio precedente (“vigenza iniziale di tolleranza”) il medesimo totale di decreti di tolleranza di € 32.157.160,63 (pag. 225), anch’esso identico a quello riportato nelle “risultanze dell’esercizio” come totale a debito a fine esercizio (“vigenza finale di tolleranza”) (pag. 229).

Sotto questo profilo, quindi, la questione può ritenersi superata, non essendo richiesta l’esibizione di decreti per gli esercizi 2021 e 2022.

2.2. Peraltro, come già evidenziato nella sentenza-ordinanza, il discarico dell’agente contabile presuppone che l’importo di tali decreti riportato nei conti venga documentato con la esibizione dei decreti emessi e riportati nel conto dell’esercizio 2019 e delle relative richieste di rimborso poste alla loro base. Infatti, anche se tali decreti non sono stati più emessi a partire dal 2020, tuttavia l’importo dei “decreti di tolleranza”, riferito agli esercizi fino al 2020, è comunque riportato nel carico anche dei conti successivi; onde il discarico di tutti i conti qui in esame (compresi quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022) presuppone tale accertamento.

Orbene, dal conto giudiziale del 2019 risultano emessi nel corso dell’esercizio una serie di decreti di tolleranza, riportati in apposito elenco, per un totale di € 492.576,55 (pag. 159), corrispondente alla differenza tra il carico dei decreti di tolleranza provenienti dagli esercizi precedenti pari ad € 31.604.952,31 (pag. 259) ed il carico di decreti di tolleranza all’esito dell’esercizio pari ad € 32.097.528,86 (pag. 263) (tra l’altro, con una differenza, tra i decreti di



tolleranza vigenti alla *fine* del 2019, e quelli vigenti all'*inizio* del 2021 sopra riportati, di € 59.631,77). Tali decreti sono stati esibiti dall'AdER fin dalla presentazione del conto; tuttavia, non sono state fornite le richieste di rimborso poste a sostegno di tali decreti, bensì le richieste di rimborso poste a base dei decreti emessi nel 2020 (non nel 2019), per un importo complessivo di € 59.631,77, come emerge dalle indicazioni della tabella annessa alla risposta ed alla relazione del Magistrato istruttore (e dalla differenza tra i decreti finali del 2019 e quelli iniziali del 2021, come sopra precisato).

Pertanto, come già richiesto con la precedente sentenza-ordinanza, ai fini della definizione nel merito del giudizio di conto risulta necessario, ai sensi dell'art. 94 e dell'art. 149 comma 1 c.g.c., acquisire dall'agente contabile le richieste di rimborso poste a base non dei decreti di tolleranza emessi nel 2020, bensì le richieste di rimborso poste a base dei decreti emessi nel 2019, accompagnate da una breve relazione indicante la corrispondenza tra richieste e decreti. L'agente contabile provvederà a far pervenire entro il 1.3.2026 la documentazione e la relazione richiesta, per la prosecuzione dell'istruttoria e la redazione della relazione conclusiva sul conto in esame a cura del magistrato relatore, cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art.149, comma 1, c.g.c.

3. Attesa la mancata definizione del giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese, demandando la statuizione sulle stesse alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, non definitivamente pronunciando sui giudizi di conto riuniti iscritti ai nn. 9192 e 9281:

- dichiara procedibili i conti giudiziali **21831, 23779 e 23780**, nei sensi di



cui in parte motiva;

- dispone che l'agente contabile trasmetta la relazione ed i documenti di cui in motivazione entro il 1.3.2026 e rimette gli atti al magistrato istruttore per l'ulteriore istruttoria, l'esame nel merito della gestione e delle poste del conto e il deposito della relazione integrativa entro il 1.9.2026;
- fissa per la prosecuzione della discussione l'udienza del 20.10.2026, concedendo termine fino a 20 giorni prima di detta udienza per il deposito di memorie e documenti;
- spese al definitivo.

Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti, in particolare la comunicazione della presente ordinanza e successivamente della relazione integrativa del magistrato istruttore all'agente contabile, all'amministrazione ed al pubblico ministero.

Potenza, li 16 dicembre 2025.

Il Presidente Estensore

(Dott. Luigi Cirillo)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 dicembre 2025

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente

dott.ssa Delia Iannuzzi